



COMUNE DI ORMEA

Provincia di Cuneo

Sindaco

Prot. N. 6343

ORDINANZA N. 97 DEL 27/10/2020

OGGETTO: Deroga al divieto di abbruciamento residui vegetali (previsto dalla L.R.15/2018) nel periodo compreso tra il 1 e il 30 novembre.

VISTA la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000;

VISTA la Legge Regionale 15/2018 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000 n. 353;

CONSIDERATO che l’art 10 c. 2 della Legge Regionale 15/2018 vieta l’abbruciamento di materiale vegetale su tutto il territorio regionale nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo;

PRESO ATTO che la Legge Regionale 3/2020 modifica l’art 16 della Legge Regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 (Riordino delle norme in materia di incendi boschivi), in particolare l’art 1/bis “*Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo, di cui all’art 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018 n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”) può essere derogato, limitatamente all’abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)*”;

PRESO ATTO che alla data odierna non vige sul territorio regionale lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi;

ORDINA

La deroga al divieto di abbruciamento previsto dal comma 2 art 10 della Legge Regionale Piemonte numero 15/2018 nel PERIODO DAL GIORNO 1° NOVEMBRE 2020 E IL GIORNO 30 NOVEMBRE 2020.

Si precisa che rimane vietata l’accensione di fuochi o l’abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall’art. 3 della L.R. 4/2009, arbustivi e pascolivi, fino a una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.

Si precisa inoltre che è consentito il raggruppamento e abbruciamento dei residui vegetali in piccoli cumuli e in quantità non superiori ai 3 metri steri giornalieri per ettaro.

AVVERTE CHE

La presente ordinanza decade il 30 novembre 2020 e rimane valida fino a tale data a condizione che permangano le condizioni climatiche/ambientali favorevoli agli abbruciamenti.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ormea (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line

DISPONE

L'invio della presente:

- All'Ufficio Tecnico Comunale;
- All'Ufficio Polizia Locale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Ormea;
- Alla Stazione Carabinieri Forestale di Ormea;

Contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
(Giorgio FERRARIS)